



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 del 29/11/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100. DETERMINAZIONI.

L'anno Duemilaventitre il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Dott. Marco Corelli, Revisore Unico dei conti del Comune di Montasola, nominato con deliberazione di C.C. n. 10 del 10 giugno 2023, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 27.11.2023 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100. Determinazioni".

PREMESSO

- ✓ che in attuazione al D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (di seguito brevemente anche «TUSP») emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- ✓ che i «presupposti» che rendono necessario il «piano di razionalizzazione» di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - ❖ le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all'art. 4;
 - ❖ le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ❖ le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ❖ le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - ❖ le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - ❖ le necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ❖ le necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;
- ✓ che tale obbligo in capo all'Ente ha un duplice obiettivo, tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari.
- ✓ che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del TUSP prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di «socio pubblico» con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;
- ✓ che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione dell'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016;

✓ che ai sensi dell'art. 20 del TUSP il provvedimento con cui viene fatta l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e l'eventuale «piano di razionalizzazione» devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;

ATTESO

- ✓ che con la pubblicazione di apposite Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- ✓ che le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- ✓ che le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;
- ✓ che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 11.08.2014;
- ✓ che le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PRESO ATTO

- ✓ che l'Ente ha provveduto ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni ai sensi del citato art. 20 del TUSP;
- ✓ dell'esito della ricognizione effettuata al 31.12.2022 l'Ente, conferma l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal TUSP per il mantenimento delle società stesse. L'Ente, dunque, per le ragioni indicate nella proposta di deliberazione non prevede un piano di razionalizzazione ed il mantenimento dell'attuale quadro delle partecipazioni societarie;

Partecipazione Diretta

Denominazione: SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI S.R.L.;

Codice Fiscale: 01075000578;

Attività svolta dalla società partecipata: ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI;

Quota di Partecipazione: 0,71%.

VISTI

- ✓ il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 233-bis «Il Bilancio Consolidato» e l'art. 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- ✓ il D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016, recante «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» integrato e modificato dal D. Lgs. correttivo n. 100 del 16.06.2017, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con il quale il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute richiedendo agli Enti Locali di eseguire entro il 30.09.2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con cadenza periodica annuale;
- ✓ la scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, dalla quale emerge per l'anno 2021 un risultato d'esercizio positivo pari a € 56.696,00;

- ✓ il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO che il Comune di Montasola con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.09.2017 ha approvato la ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, dalla quale non è emersa la necessità di operare l'alienazione, la razionalizzazione, la fusione o la soppressione, anche mediante messa in liquidazione, della società partecipate;

DATO ATTO

- ✓ l'assenza di motivi ostativi per l'emissione del parere;
- ✓ la mancanza di osservazioni formulate dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Revisore, per quanto di propria competenza, dopo aver proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dall'art. 239 del TUEL sulla base della documentazione esibita dall'Ente Locale, come da carte di lavoro acquisite agli atti,

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 27.11.2023 avente il seguente oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100. Determinazioni".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Corelli



Il Revisore trattiene copia della documentazione fornitagli e riscontra ai fini della stesura del presente verbale, formativa delle proprie carte di lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'elaborato stesso.

Il presente verbale viene trasmesso all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Montasola

«segreteria.montasola.ri@legalmail.it»

Il presente verbale è composto di n. 3 (tre) pagine